



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Art. 93, comma 7 bis e seguenti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 19.02.2015, esecutiva.

Il Sindaco

Il segretario comunale

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Definizione delle prestazioni e campo di applicazione
- Art. 3 - Costituzione e quantificazione dell'incentivo
- Art. 4 – Conferimento degli incarichi di progettazione
- Art. 5 – Determinazione dell'incentivo per opere e lavori
- Art. 6 – Ripartizione dell'incentivo
- Art. 7 – Liquidazione dell'incentivo
- Art. 8 – Compatibilità con altre forme di incentivo
- Art. 9 – Termini per le prestazioni
- Art. 10 - Spese
- Art. 11 – Utilizzazione degli elaborati
- Art. 12 – Oneri per la copertura assicurativa
- Art. 13 – Entrata in vigore ed abrogazioni
- Art. 14 – Norme di rinvio

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento in attuazione all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006, come modificati dal D.L. 90/2014 di seguito denominato "Codice", disciplina i criteri e le modalità di costituzione, ripartizione e di liquidazione dell'incentivo previsto dalla norma succitata, per lo svolgimento delle attività ivi indicate, da parte del personale interno all'Ente.
2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Art. 2
Definizione delle prestazioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP, ai sensi e per gli effetti di legge.
- B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D. Lgs 163/2006, il quale viene individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge; può essere assistito da un collaboratore. Il RUP viene individuato dal Dirigente/Responsabile del servizio dei Lavori Pubblici. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio dei Lavori Pubblici, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Individuato/i tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la redazione di progetti di lavori pubblici, con provvedimento dell'Amministrazione, sulla base delle informazioni e delle motivazioni che il RUP adotta ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 207/2010. Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) "UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI": composto dal Direttore dei Lavori e dagli assistenti di cantiere e dai direttori operativi (compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione). Deve essere istituito con provvedimento dell'Amministrazione sulla base delle informazioni o degli atti predisposti dal RUP.
- E) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- F) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate al Titolo X del DPR 207/2010.
- G) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
- H) "COSTO PREVENTIVATO DELL'OPERA O DEL LAVORO": l'importo ottenuto dalla somma delle voci del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista (importo per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza). Inizialmente tale importo sarà stimato, per poi essere determinato nella misura esatta nel quadro economico del progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione.

- I) “OPERA” o “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", fatta eccezione per i lavori di manutenzione. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- J) “FONDO”: fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006.
- K) “FONDO PER LA PROGETTAZIONE” (FP): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).
2. Le somme di cui all’art. 93, comma 7bis e seguenti del codice, sono costituite dalla percentuale dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro.
 3. Gli incentivi di cui al comma 2. sono riconosciuti per le attività di progettazione a livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerente a lavori pubblici e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all’art. 132, comma 1, lett. e), del Codice per il solo eventuale maggior importo dell’opera.
 4. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo ed esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, economicità e di efficacia, i due livelli possono essere fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica a lavori che non necessitino di nulla osta, pareri, autorizzazioni o di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all’ente.
 5. Non sono ammessi gli incentivi ne per gli atti di pianificazione urbanistica ne per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Art. 3

Costituzione e quantificazione dell’incentivo

1. L’incentivo di cui all’art. 93, commi 7bis e 7ter, del Codice è pari ad una somma non superiore al 2% dell’importo a base di gara di un’opera o lavoro pubblico.
2. La somma di cui al comma precedente è convenzionalmente inserita in un Fondo per la progettazione e l’innovazione e compete anche al personale titolare di incarico di posizione organizzativa, ad esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
3. L’80% delle risorse finanziarie del Fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto di beni, strumenti e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché l’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza del Comune e dei servizi al cittadino.
5. Per l’esatta determinazione dell’importo su cui calcolare la percentuale si deve tenere conto che:
 - In caso di redazione dello studio di fattibilità e/o del solo progetto preliminare da parte degli uffici comunali, la percentuale va riferita al 20% dell’importo complessivo del fondo;
 - In caso di redazione del solo progetto definitivo, la percentuale va riferita al 40% dell’importo complessivo del fondo;
 - In caso di redazione del solo progetto esecutivo la percentuale va riferita al 40% dell’importo complessivo del fondo;

6. L'incentivo non è soggetto a ratifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o, in sede di esecuzione, degli aumenti o diminuzioni dei lavori.

Art. 4

Conferimento degli incarichi di progettazione

1. Il Responsabile unico del procedimento è generalmente individuato nel responsabile del servizio titolare della relativa posizione organizzativa, fatta salva diversa individuazione da parte dell'Amministrazione.
2. Il progettista è di norma individuato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, titolare di posizione Organizzativa, al quale compete l'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi, con la specifica dei compiti loro assegnati, e la trasmissione del relativo provvedimento all'ufficio gestione delle risorse umane per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente.
3. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorchè svolte fuori dall'orario di lavoro, non comportano il pagamento di ulteriori compensi per prestazioni di lavoro straordinario

Art. 5

Determinazione dell'incentivo per opere e lavori

1. Il Compenso incentivante di cui all'art. 93, commi 7bis e 7ter, del Codice è così stabilito in relazione alle seguenti classi di importo:
 - Per progetti di importo a base di gara fino ad € 1.000.000,00 : 2%
 - Per progetti di importo a base di gara fino da € 1.000.000,00 e fino a 5.000.000,00 : 1,5%
 - Per progetti di importo a base di gara oltre ad € 5.000.000,00 : 1%

Art. 6

Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo, determinato con i criteri di cui all'art. 5, è ripartito come segue:
 - a) Responsabile del procedimento : 20%
 - b) Progettista/i (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati) : 20%
 - c) Collaboratori tecnici alla progettazione : 15%
 - d) Collaboratori amministrativi alla progettazione, intesi come dipendenti con mansioni amministrative che forniscono apporto giuridico-amministrativo alla redazione di atti progettuali come bandi, capitolati e contratti : 10%
 - e) Personale con mansioni amministrative che svolge funzioni esecutive di supporto : 5%
 - f) Direttore dei lavori e suoi collaboratori : 20%
 - g) Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale e di esecuzione : 5%
 - h) Collaudatore tecnico-amministrativo o redattore del certificato di regolare esecuzione : 5%
2. Nel caso in cui facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nel precedente comma, le percentuali relative ad ogni singola attività vengono sommate.
3. Nel caso in cui una o più delle prestazioni indicate al comma 1 vengano affidate a professionisti esterni all'Ente, le quote corrispondenti a tali prestazioni, quantificate in conformità alle percentuali indicate al comma 1, costituiscono economie.
4. Nel caso in cui siano affidate a professionisti esterni tutte le prestazioni indicate dalla lettera b) alla h) del comma 1, al responsabile Unico del Procedimento sarà attribuita una quota dell'1% dell'importo a base di gara. Su proposta del Responsabile medesimo una

quota della suddetta percentuale potrà essere destinata al personale tecnico/amministrativo individuato dal medesimo Responsabile in relazione ad attività di collaborazione prestata in virtù di specifica esperienza e qualificazione professionale.

5. Laddove la progettazione non venga condotta fino a livello esecutivo o comunque non si dia luogo all'appalto dei lavori per cause non imputabili al servizio attuatore e/o ai progettisti, si fa comunque luogo alla liquidazione dell'incentivo sulla base delle prestazioni parziali effettivamente rese e con l'applicazione delle percentuali di cui al comma 1.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.
7. In nessun caso l'incentivo può essere erogato a personale con qualifica dirigenziale.

Art. 7

Liquidazione dell'incentivo

1. Il compenso incentivante, come ripartito nel rispetto dell'art. 6, sarà liquidato con provvedimento del Responsabile della Posizione Organizzativa del settore Lavori Pubblici contenente l'elenco del personale, l'attività riferibile a ciascuna unità.
2. La percentuale spettante verrà liquidata per il 50% in seguito all'espletamento della gara d'appalto e per il restante 50% successivamente alla redazione ed approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8

Compatibilità con altre forme di incentivo

1. Il personale che partecipa al gruppo di progettazione e che fruisce dell'incentivo di cui al presente regolamento può partecipare ai progetti obiettivo nonché ad altre forme di incentivazione previste dalla legge o dal contratto collettivo nazionale decentrato di lavoro.

Art. 9

Termini per le prestazioni

1. Nel caso in cui, in sede di Piano Esecutivo di Gestione o di specifico atto di incarico, siano fissati i termini per la conclusione della progettazione, il mancato rispetto dei termini, non giustificata da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione fino ad un massimo del 50% della quota corrispondente.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.
3. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dal Codice e del D.P.R. 207/2010.

Art. 10

Spese

2. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti sono a carico dell'Amministrazione.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati della progettazione facciano uso di materiale o di beni strumentali di loro proprietà privata, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 11
Utilizzazione degli elaborati

4. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purchè per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
5. L'Amministrazione ha la facoltà di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al servizio competente, in tal caso, dovendo i livelli successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
6. L'Amministrazione ha altresì facoltà di affidare ai propri uffici i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso il servizio competente deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti ed aggiornamenti necessari.
7. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 12
Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5 del Codice e dell'art. 270 del D.P.R. 207/2010, qualora la progettazione sia affidata a propri dipendenti, la stazione appaltante assume l'onere per intero del premio da contrarre per le garanzie assicurative relative alla copertura dei rischi professionali.
2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132 comma 1 lettera e) del codice.

Art. 13
Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni sulla medesima materia contenute in altri regolamenti o atti dell'ente.

Art. 14
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.